

Sentenza n. 234 /2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 32009**, del registro di segreteria, ad istanza della

Procura regionale per il Veneto contro:

- **BARDELLI** Diego (c.f. BRDDGI47B14G224U), nato a Padova (PD)

il 14/2/1947 e residente in Asiago, via Ebene, 5 rappresentato e difeso

dall'avv. Giovanni Ferasin (c.f. FRSGNN72M27G224D) con

domicilio eletto presso il suo studio in Via Cengio, 15, Vicenza (pec:

giovanni.ferasin@ordineavvocativicenza.it);

- **PENDIN** Daniela (c.f. PNDDNL68L49L157M), nata a Thiene (VI) il

09/07/1968, residente in Villaverla (VI), Via Bosco n. 19/ bis, e

BENINCÀ Giovanni (c.f. BNNGNN62D30L157D), nato a Thiene

(VI) il 30.04.1962, residente in Breganze (VI), via Castelletto n. 51,

	entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Luigi Maria Polloniato del	
	Foro di Vicenza (c.f.: PLLLMR83L31A703N), con domicilio eletto	
	presso il suo Studio in Asolo, Via Palladio 1 (PEC	
	<i>luigimaria.polloniato@ordineavvocativicenza.it</i>);	
	- FERRASIN Riccardo (c.f. FRRRCR58B14C650B), nato il 14	
	febbraio 1958 a Chiuppano (VI), rappresentato e difeso dagli avv.ti	
	Giovanni Calugi (c.f. CLGGNN66A19M059X) e Silvia Bertini (c.f.	
	BRTSLV92D70D612G), ed elettivamente domiciliato presso il loro	
	studio in Firenze, Via Gino Capponi n. 26 ed alla pec	
	<i>giovannicalugi@firenze.pecavvocati.it</i> ;	
	- LOVATO Carlo (c.f. LVTCL60L22F464L), nato a Montecchio	
	Maggiore (VI) il 22.07.1960, e residente a Schio (VI) Via Giavenale	
	di Sotto nr 23, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Facci (C.F.	
	FCCFNC76M54I531W, PEC:	
	<i>francesca.facci@ordineavvocativicenza.it</i>) del Foro di Vicenza, con	
	ivi studio in Viale Europa nr 72 di Montecchio Maggio;	
	e con l'INTERVENTO del Comune di Schio , in persona del Sindaco in	
	carica p.t. Cristina Marigo, con sede in Schio, Via Pasini 33, c.f.	
	00402150247, rappresentato e difeso. dagli avv.ti Antonio Ferretto (c.f.	
	FRRNTN66S28L840L) e Giulia Filippi (c.f. FLP GLI 91M60 I531M) del	
	Foro di Vicenza, per procura speciale alle liti, come da delibera di G.C. n. 253	
	del 26.09.24, che dichiara di eleggere domicilio fisico presso lo studio	
	dell'avv. Ferretto in Vicenza, Contrà delle Chioare 4 e domicilio telematico	
	presso i rispettivi indirizzi PEC dei difensori:	
	<i>antonio.ferretto@ordineavvocativicenza.it</i> ;	

giulia.filippi@ordineavvocativicenza.it;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.

Data per letta la relazione;

Uditi, nell'udienza del 16 ottobre 2024, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'Avv.to Giovanni Ferrasin per il convenuto Bardelli Diego, l'Avv. to Luigi Maria Polloniato per i convenuti Giovanni Benincà e Daniela Pendin, l'Avv.to Giovanni Calugi per il convenuto Riccardo Ferrasin, l'Avv.to Francesca Facci per il convenuto Carlo Lovato, l'Avv.to Antonio Ferretto per il Comune di Schio, quale parte interveniente, i quali hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Ferrasin Riccardo, quale procuratore speciale e direttore generale, i sig.ri Bardelli Diego, Lovato Carlo, quali Presidenti del C.d.a., i sig.ri Benincà Giovanni, Pendin Daniela, quali componenti del C.d.a. della società Alto Vicentino Ambiente – A.V.A. S.r.l, (d’ora in poi “AVA”), in carica nel periodo dal 2011 al 2019, contestando loro il danno erariale quantificato in € 2.178.821,21 (o nella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

Secondo l'ipotesi accusatoria, in esito alle indagini delegate alla Compagnia di Schio della Guardia di Finanza, sarebbe emersa la sussistenza di un danno cagionato ai Comuni Soci della AVA s.r.l., in conseguenza della determinazione - da parte della medesima società *in house*, proprietaria di un

	impianto di termovalorizzazione di rifiuti, urbani e speciali, nel Comune di	
	Schio - delle tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi urbani dal 2011 al	
	2019, in misura inferiore a quanto previsto dalle disposizioni legislative in	
	materia (art. 36 L.R. Veneto n. 3/2000) e dalle autorizzazioni integrate	
	ambientali (AIA), rilasciate alla medesima società per l'esercizio	
	dell'impianto di termovalorizzazione, con conseguenti maggiori costi per la	
	copertura del servizio da parte dei Comuni soci.	
	Ad avviso del Requirente:	
	- nell'impianto sono conferiti rifiuti urbani dei Comuni soci, rifiuti urbani	
	prodotti nel territorio di altri Comuni della Regione Veneto, nonché rifiuti	
	speciali provenienti da attività industriali e commerciali;	
	- la società AVA avrebbe determinato la tariffa per l'ingresso nell'impianto	
	dei rifiuti urbani senza sottoporla all'approvazione della Regione, come	
	previsto dalle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) rilasciate alla Società	
	e dall'art. 36 della legge regionale n. 3/2000;	
	- la tariffa determinata da AVA per il conferimento dei rifiuti urbani, dal 2011	
	al 2019, sarebbe stata inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione	
	dell'art. 36 della cit. legge regionale, secondo cui la tariffa andava calcolata	
	sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto	
	da alcune voci elencate nella disposizione regionale, cui sarebbe dovuta	
	seguire l'approvazione da parte della Regione;	
	- da tale scelta sarebbero derivati minori introiti per la società e	
	conseguentemente: un danno erariale costituito dalla misura dei costi operativi	
	e industriali di gestione dell'impianto, ribaltato sui Comuni soci attraverso il	
	PEF della TARI, nonché un danno erariale costituito dai minori dividendi	
	4	

	30.03.2015 e il ruolo di Direttore Generale di AVA dal 15.07.1999 al	
	28.04.2010, per non aver mai presentato alla Direzione Ambiente della	
	Regione Veneto una proposta di tariffa di conferimento dei rifiuti presso il	
	termovalorizzatore di Schio, provvedendo invece ad applicare d'ufficio una	
	tariffa autodeterminata ed antieconomica, mai sottoposta al vaglio del citato	
	ufficio regionale e svincolata dai parametri dettati dall'art. 36 della Legge	
	Regionale Veneto n. 3/2000;	
	- del sig. Bardelli (Presidente di AVA negli anni 2012-2015) e del sig. Lovato	
	(Presidente di AVA negli anni 2015-2020) i quali, pur consapevoli della	
	necessità di procedere con la redazione di una proposta tariffaria per il	
	conferimento dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Schio (VI), avevano	
	continuato ad applicare, d'ufficio, una tariffa autodeterminata ed	
	antieconomica;	
	- dei sig.ri Benincà e Pendin, quali componenti del Consiglio	
	d'Amministrazione dal 2015 al 2019, a cui andava addebitata la mancata	
	attivazione nel predisporre e far approvare una tariffa in linea con la normativa	
	in materia.	
	Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il Requirente contestava, pertanto,	
	ai sig. Ferrasin, Bardelli e Lovato, in via principale, una condotta a titolo di	
	dolo e, in subordine, di colpa grave mentre ai sig.ri Benincà e Pendin,	
	unicamente, una condotta gravemente colposa. Riteneva sussistente, altresì,	
	l'occultamento doloso del danno, in assenza del quale, il danno andava	
	comunque rideterminato (per la conseguente prescrizione quinquennale), in €	
	638.766,4, secondo la seguente ripartizione: euro 191.629,92 nei confronti di	
	Ferrasin (30%); euro 127.753,28 Bardelli (20%); euro 127.753,28 Lovato	
	6	

(20%); euro 95.814,96 Benincà (15%) ed euro 95.814,96, Pendin (15%).

2. Con atto di intervento *ex art. 85 c.g.c.*, notificato alla Procura e ai difensori dei convenuti mediante pec in data 10.10.2024 e depositato in pari data, il Comune di Schio, aderendo all'ipotesi accusatoria del Requirente, rassegnava le seguenti conclusioni: *“1 - In via preliminare, consentire ed ammettere l'intervento adesivo svolto con il presente atto dal Comune di Schio. 2 - Nel merito, accogliersi le domande tutte come svolte dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo del presente giudizio. 3 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, incluso 15% e IVA e CPA per legge”*.

3. Con memoria depositata in data 12 settembre 2024, si costituiva il sig. Ferrasin Riccardo, rilevando:

- l'insussistenza del danno, posto che le tariffe, sebbene autodeterminate, avevano comunque consentito di coprire i costi e che, solo a partire dalla delibera del 6 aprile 2021 dell'Assemblea dei soci (che ha approvato il Piano di dismissione, stabilendo che *“l'orizzonte temporale per il completamento degli accantonamenti al fondo di dismissione sia fissato in 30 anni”*), il C.d.a. avrebbe potuto considerare in tariffa anche il costo di dismissione del termovalorizzatore;

- l'erronea quantificazione del danno la quale non poteva basarsi sul confronto con le tariffe di altri impianti presenti in Regione, differenti soprattutto sul piano dimensionale;

- la carenza di prova della condotta illecita asseritamente connotata dal dolo del convenuto, al quale non poteva, comunque, essere imputata la mancata determinazione della tariffa, la cui approvazione spettava agli amministratori, secondo le disposizioni statutarie. Rilevava, in ogni caso, che non sarebbe

	stato possibile attuare la disposizione regionale, poiché fino al 2019 la	
	Regione non aveva fornito alcun criterio per la determinazione della tariffa;	
	- la mancanza di prova dell'occultamento doloso, poiché i soci erano a	
	conoscenza sia delle tariffe praticate sia dell'andamento dell'impianto	
	mediante l'esposizione dei dati in bilancio; da ciò deriverebbe la prescrizione	
	dell'azione risarcitoria per i danni verificatisi prima di cinque anni dalla	
	comunicazione dell'invito a dedurre (notificata il 14 novembre 2023).	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“rigettare la domanda proposta</i>	
	<i>perché infondata e comunque prescritta. Con ogni consequenziale pronuncia</i>	
	<i>in ordine alle spese del giudizio”</i> .	
	4. Con unica memoria depositata in data 13 settembre 2024, si costituivano i	
	sig.ri Pendin Daniela e Benincà Giovanni, sostenendo che:	
	- non sussisteva la prova del danno, poiché la Società nel medesimo periodo	
	oggetto di indagine aveva trasferito ai Comuni soci oltre 8 milioni di euro (tra	
	dividendi e ristorni) e aveva raggiunto una patrimonializzazione prossima a	
	20 milioni di euro (<i>“...in particolare, durante il periodo 2012-2019, AVA ha</i>	
	<i>generato utili significativi (€ 7.576.936) e distribuito dividendi ai Comuni soci</i>	
	<i>(€ 4.236.506,06), oltre a ristorni per € 3.894.374,00...”</i>), a fronte di un	
	capitale investito appena superiore ad euro 3.500.000,00 quasi sestuplicando	
	il valore delle quote dei Soci;	
	- la tariffa, benché autodeterminata, era stata fissata secondo criteri di	
	efficacia, efficienza ed economicità, tali da garantire la remunerazione del	
	capitale investito dai Comuni soci e coprendo interamente i costi industriali e	
	gli oneri fiscali per la gestione operativa dell'impianto, in ossequio all'art. 36	
	L.R. 3/2000;	
	8	

	- la metodologia utilizzata per la quantificazione del danno, mediante il	
	confronto con la tariffa poi approvata nel 2021 oppure il confronto con le	
	tariffe applicate da altri termovalorizzatori, non teneva conto dell'evoluzione	
	dell'impianto (passato da 1 a 3 linee di trattamento, quasi raddoppiando le	
	potenzialità di trattamento), dell'inflazione pari a circa il 7% nonché della	
	circostanza che la Tariffa da ultimo presentata alla Regione era stata calcolata	
	sulla base di un Piano Economico Finanziario formulato dal titolare e non era	
	parametrata ai costi sostenuti negli esercizi precedenti, quanto piuttosto alle	
	previsioni di spesa. Sosteneva, inoltre, che non era corretto paragonare le	
	tariffe tra i diversi impianti di termovalorizzazione anche in base al principio	
	risultante dalla legge 14 novembre 1985 n. 481 (<i>Norme per la concorrenza e</i>	
	<i>la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di</i>	
	<i>regolazione dei servizi di pubblica utilità)</i> secondo cui le tariffe sono “ <i>i prezzi</i>	
	<i>massimi unitari dei servizi al netto delle imposte</i> ” (art. 2 c. 17), poiché, come	
	ribadito da ARERA, le Tariffe approvate in via amministrativa esprimono	
	valori massimi e, quindi, è possibile, in caso di equilibrio economico	
	finanziario della gestione, applicare valori inferiori (art. 4.5 della	
	deliberazione 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e art. 4.6 della deliberazione	
	363/2021/R/rif del 3 agosto 2021);	
	- non sussisteva alcuna condotta illecita connotata da colpa grave dei	
	convenuti, poiché l'inadempimento alla prescrizione del punto 11 dell'AIA	
	del 2011 era già stato attuato dai precedenti Consigli di Amministrazione e la	
	Regione aveva legittimato tale prassi mediante il mancato esercizio	
	dell'obbligo di contestazione ex art. 29 <i>quaterdecies</i> , c. 2, d.lgs. n. 152/2006;	
	ciò avrebbe determinato nel C.d.a. la convinzione della legittima adozione	
	9	

	Generale) e di rappresentanza (Presidenti) della società.	
	Venivano, infine, rassegnate le seguenti conclusioni: <i>“nel merito: per i motivi</i>	
	<i>dedotti in narrativa rigettarsi le domande tutte formulate nei loro confronti in</i>	
	<i>quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine nel merito: nella denegata</i>	
	<i>ipotesi siano ritenuti sussistenti profili di responsabilità erariale a carico dei</i>	
	<i>consiglieri Giovanni Benincà e Daniela Pendin, si tenga conto dei vantaggi</i>	
	<i>comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra</i>	
	<i>amministrazione, o dalla comunità amministrata, determinando la quota di</i>	
	<i>partecipazione alla causazione del danno eventualmente imputabile e, per</i>	
	<i>l'effetto, la quota di ripartizione di responsabilità ai sensi dell'art. 1 Legge</i>	
	<i>14 gennaio 1994, n. 20”</i> . In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui sia	
	ritenuto sussistente un danno conseguente alle condotte addebitate, la difesa	
	chiedeva di disporsi Consulenza Tecnica ai sensi degli artt. 23 e 97 c.g.c.,	
	nonché l'ammissione di prova per testimoni sugli argomenti rilevanti e in	
	particolare sui capitoli evidenziati in memoria.	
	5. Con memoria depositata il 13 settembre 2024, si costituiva il sig. Diego	
	Bardelli, contestando la sussistenza:	
	- del danno derivante dall'ipotizzato maggior aggravio a carico dei Comuni (e	
	a vantaggio della società), individuato nei <i>“costi operativi ed industriali di</i>	
	<i>gestione dell'impianto ... ribaltato sui comuni soci attraverso i PEF della</i>	
	<i>Tari”</i> , posto che tali costi non risultano né dai bilanci né da pagamenti dei	
	Comuni soci. Faceva presente, inoltre, che il meccanismo di corresponsione	
	della Tariffa si attua attraverso la sola approvazione dei PEF da parte dei	
	Comuni che nulla corrispondono alla società, essendo la tariffa corrisposta dai	
	cittadini attraverso il pagamento delle fatture inviate dalla società;	
	11	

	- dei presunti minori utili, poiché – in disparte il fatto che la funzione delle	
	società <i>in house</i> non è quella di distribuire utili - la Procura non ha proceduto	
	a quantificarne l'ammontare. Il danno erariale, ai sensi dell'art. 1-bis, l. n.	
	20/1994, non può, inoltre, ragionevolmente coincidere con i minori ricavi o i	
	mancati utili della società (i quali dipendono da una pluralità di fattori quali	
	la “politica di bilancio”) in quanto il maggiore vantaggio per la società	
	derivato dalla applicazione di una tariffa superiore si sarebbe tradotto in un	
	maggior costo per cittadini tenuti a corrispondere una tariffa superiore;	
	- dell'occultamento doloso del presunto danno, in considerazione del fatto che	
	i Comuni soci erano a conoscenza della determinazione della tariffa, avendo	
	approvato il PEF e potendo visionare i verbali del Cda nei quali si discuteva	
	della questione, ivi compresa la difficoltà nell'applicazione della normativa	
	regionale;	
	- dell'antigiuridicità della condotta, anche in considerazione delle ampie	
	deleghe conferite al Direttore generale e, sul piano concausale, delle condotte	
	di soggetti non convenuti in giudizio.	
	Concludeva, “nel merito:- <i>dichiararsi le domande proposte nei confronti del</i>	
	<i>dott. Bardelli Diego infondate in fatto e in diritto anche per la intervenuta</i>	
	<i>prescrizione del presunto danno erariale, per assenza di quest'ultimo e</i>	
	<i>comunque per difetto del requisito soggettivo del dolo o della colpa grave; in</i>	
	<i>via subordinata, sempre nel merito: - nella assolutamente denegata ipotesi in</i>	
	<i>cui si ritenga il convenuto Bardelli Diego responsabile, si tenga conto nella</i>	
	<i>determinazione della responsabilità e in applicazione del c.d. potere riduttivo:</i>	
	<i>a) dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza,</i>	
	<i>dalle altre amministrazioni, e dalla comunità amministrata (in applicazione</i>	
	12	

	<i>dell'art. 1 bis, L. 20/94; b) delle concorrenti responsabilità di altri soggetti</i>	
	<i>coinvolti (Dirigenti Regionali, procuratori della società AVA, Dirigenti</i>	
	<i>Comunali, organi di controllo della società e dei comuni, etc.);</i>	
	<i>conseguentemente determinarsi la quota di ripartizione della responsabilità</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 1, l. 20/1994, in via istruttoria: - nella assolutamente</i>	
	<i>denegata ipotesi in cui sia ritenuto sussistente un danno (non prescritto),</i>	
	<i>disporsi CTU atta a verificare se la società garantisse il rispetto dei criteri di</i>	
	<i>efficienza ed economicità di cui all'art. 36, LRV 3/2000 e dunque la copertura</i>	
	<i>del costo industriale e degli oneri fiscali dell'impianto".</i>	
	6. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2024, si costituiva il sig. Lovato	
	Carlo, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per: a)	
	violazione dell'art. 5, c. 1, d.l. n. 453/1993, conv. in l. n. 19/1994; b) violazione	
	degli artt. 51 e ss. c.g.c., stante l'assenza, in citazione, di qualsiasi riferimento	
	alle deduzioni prospettate nell'invito a dedurre; c) mancanza di notizia	
	specificata e concreta di danno; d) mancanza di attività di indagine da parte del	
	P.M. (il quale si sarebbe limitato a recepire nella domanda giudiziale	
	l'informativa della Guardia di finanza senza svolgere alcuna doverosa	
	autonoma istruttoria). Nel merito, venivano contestati:	
	- l'asserita condotta antigiuridica e il presunto danno che ne sarebbe derivato,	
	stanti le deleghe di funzioni conferite dal C.d.a. ai gestori dell'impianto di	
	incenerimento succedutesi nel tempo. Veniva, in particolare, osservato che	
	l'obbligo di elaborare la tariffa rientrava tra i compiti delegati, nel tempo, dal	
	C.d.a. di AVA ai procuratori speciali, tanto che, in sede di accertamento	
	dell'illecito amministrativo di cui all'art. 29 <i>quattuordecies</i> , c. 2 del d.lgs. n.	
	152/2006, la Regione Veneto aveva confermato che il dott. Lovato non era il	
	13	

	soggetto deputato ad adempiere all’obbligo di cui al punto 49 dell’AIA n.	
	158/2019;	
	- la prova del danno da minori utili, sulla base di confronti con altri impianti,	
	poiché: - le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani praticate da AVA nel	
	periodo dal 2011 al 2019 erano remunerative; - i Comuni Soci non avevano	
	mai dovuto effettuare trasferimenti patrimoniali in favore di AVA; - i Soci	
	avevano beneficiato di significativi dividendi; - i trasferimenti patrimoniali	
	non derivavano dai corrispettivi versati ad AVA dai Comuni Soci per la	
	raccolta, il trasporto e l'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani,	
	essendo i corrispettivi definiti negli appositi contratti con i Comuni ed essendo	
	il costo pro capite del servizio reso da AVA al di sotto della media regionale	
	e della media nazionale; - ogni anno AVA destinava somme rilevanti, e	
	pressoché equivalenti ai dividendi distribuiti, a una riserva di patrimonio per	
	il rinnovo degli impianti e lo sviluppo degli investimenti; - con le tariffe di	
	conferimento dei rifiuti urbani, AVA non aveva prodotto un ingiusto	
	vantaggio patrimoniale ai conferenti privati, ma aveva evitato che i Soci	
	dovessero versare corrispettivi più elevati che sarebbero risultati ingiustificati	
	alla luce dei risultati economici annualmente prodotti. In altri termini, AVA:	
	- aveva autodeterminato le tariffe in maniera da garantire la copertura dei costi	
	e la remunerazione del capitale investito, tanto da ottenere rilevanti utili e la	
	distribuzione di dividendi ai Soci, consentendo accantonamenti e mantenendo	
	un costo pro capite del servizio pubblico inferiore alla media regionale e	
	nazionale; - non aveva ripianato i costi della gestione del termovalorizzatore	
	con i corrispettivi a carico dei Comuni Soci per raccolta, trasporto e avvio a	
	recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, sia perché i costi di gestione del	
	14	

	termovalorizzatore venivano coperti dalle relative tariffe, sia perché i costi del	
	servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani	
	reso dalla Società erano sempre stati molto al di sotto della media regionale e	
	della media nazionale e gli incrementi annuali erano sempre stati limitati	
	unicamente al valore dell'inflazione;	
	- la sussistenza dell'occultamento doloso, in quanto i Soci erano a conoscenza	
	dell'andamento della gestione di AVA in generale ed in particolare delle tariffe	
	di conferimento dei rifiuti urbani nel termovalorizzatore.	
	- la prova del dolo, e in particolare della conoscenza del convenuto	
	dell'obbligo di elaborare la tariffa ex art. 36 della L. Regione Veneto n.	
	3/2000, o che la prescrizione n. 11 dell'AIA n. 74/2011 sia stata portata alla	
	sua attenzione;	
	- la prova della colpa grave, poiché il Lovato era stato nominato in data	
	02.10.2015 e dunque non poteva rispondere di quanto accaduto prima. Quanto	
	agli accadimenti occorsi tra il 02.10.2015 ed il 14.6.2019 (data di	
	approvazione della nuova AIA n. 158/2019), il convenuto aveva agito con la	
	diligenza richiesta, poiché nessuno gli aveva mai rappresentato che la società	
	era in ritardo rispetto all'elaborazione della tariffa, tanto che lo schema di	
	calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani si trovava per la prima	
	volta solo in allegato all'AIA rilasciata con decreto del Direttore della	
	Direzione Ambiente n. 158 del 14 giugno 2019, trasmessa ad AVA il 25	
	giugno 2019. Peraltro, lo schema di calcolo era stato allegato all'AIA proprio	
	su sollecitazione di AVA medesima (nel verbale del Conferenza di servizi del	
	28 gennaio 2019 in cui il Direttore di AVA " <i>ribadisce che per l'elaborazione</i>	
	<i>della tariffa l'Autorità Competente deve rendere disponibili i criteri per la</i>	
	15	

	<i>determinazione delle tariffe e del piano tariffario").</i> La circostanza che gli	
	schemi di calcolo per provvedere all’ <i>“aggiornamento della tariffa per il</i>	
	<i>conferimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 36 della L. R. n. 3/2000”</i> , così come	
	indicato dal punto n. 49 dell’AIA, erano stati resi noti solo contestualmente al	
	rinnovo dell’AIA stessa, e mai prima di allora, determinava l’impossibilità di	
	addebitare al convenuto la negligenza e/o la marcata inosservanza di norme	
	qualificanti la colpa grave. Quanto al periodo successivo al 14.6.2019, non	
	poteva essere addebitata al convenuto alcun condotta gravemente colposa in	
	quanto, non appena ricevuta la notifica dell’AIA n. 158/2019, la società si era	
	attivata per predisporre ed inviare (il 25.10.2019) la proposta tariffaria. Il	
	ritardo sarebbe stato comunque ininfluenza tanto che, nell’ambito del	
	procedimento amministrativo per violazione dell’art. 29 <i>quattuordecies</i> del d.	
	lgs. n. 152/2006, la Regione Veneto aveva applicato una sanzione nel minimo	
	edittale;	
	- la non pertinenza e non significatività del confronto, operato con la tariffa	
	praticata per il conferimento dei rifiuti urbani nel termovalorizzatore di	
	Padova, di dimensioni di circa il triplo di quello di Schio; la diversità	
	dell'assetto impiantistico, dell'organizzazione del personale addetto	
	all'impianto e della struttura dei costi operativi e di capitale, non consentiva di	
	mettere a confronto i costi e i ricavi dei due impianti. Per analoghe ragioni	
	(dimensioni e caratteristiche impiantistiche), nessun paragone poteva essere	
	operato anche nei confronti dell'impianto di Fusina.	
	Venivano, infine, rassegnate le seguenti conclusioni: <i>“dichiarare</i>	
	<i>inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta</i>	
	<i>dalla Procura attrice; di respingere in ogni caso la domanda attorea, per</i>	
	16	

	<i>inesistenza di condotta dannosa imputabile al convenuto e per mancanza di</i>	
	<i>dolo e colpa grave; per l'effetto, mandare assolto il dott. Carlo Lovato da</i>	
	<i>qualsivoglia addebito; in via estremamente gradata e salvo gravame,</i>	
	<i>nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre</i>	
	<i>l'addebito posto a carico del convenuto, detratte le utilità comunque ottenute</i>	
	<i>dalla P.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis della L. 14 gennaio</i>	
	<i>1994, n. 20...".</i>	
	7. All'udienza del 16 ottobre 2024, tenutasi con l'assistenza della d.ssa Chiara	
	Grella, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale	
	Massimiliano Spagnuolo, l'Avv.to Giovanni Ferasin per il convenuto Bardelli	
	Diego, l'Avv. to Luigi Maria Polloniato per i convenuti Giovanni Benincà e	
	Daniela Pendin, l'Avv.to Giovanni Calugi per il convenuto Riccardo Ferrasin,	
	l'Avv.to Francesca Facci per il convenuto Carlo Lovato, l'Avv.to Antonio	
	Ferretto per il Comune di Schio, quale parte interveniente, hanno concluso	
	come da verbale. La causa è passata in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Ammissibilità dell'intervento del Comune di Schio.	
	In via preliminare, il Collegio ritiene di soffermarsi innanzitutto	
	sull'ammissibilità dell'intervento del Comune di Schio in qualità di terzo.	
	Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte,	
	l'intervento del terzo <i>ad adiuvandum</i> dell'azione obbligatoria del pubblico	
	ministero (<i>ex multis</i> , Sez. Giur. Emilia-Romagna sent. n. 22/2018, Sez. III	
	Giur. App. sent. n. 20/2019) è ammissibile ai sensi dell'art. 85 c.g.c., il quale	
	prevede che “ <i>chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero</i>	
	17	

	<i>può intervenire in causa quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con</i>	
	<i>atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione”.</i>	
	L’interveniente, dunque, non può introdurre una domanda propria che ampli	
	il tema del contendere o che introduca un diverso e ulteriore diritto rispetto a	
	quello dedotto dall’inquirente o dal convenuto, dovendosi limitare a sostenere	
	le ragioni di una delle parti anche al sol fine di impedire che gli effetti di una	
	sentenza pregiudizievole si ripercuotano nella sua sfera giuridica. Nel caso di	
	specie, il Comune di Schio, insieme ad altri Comuni, è stato individuato in atto	
	di citazione quale amministrazione ipoteticamente danneggiata, ed è	
	intervenuto <i>ad adiuvandum</i> delle ragioni della Procura, e, per quanto sopra	
	esposto, il suo intervento è da ritenersi ammissibile.	
	II. Eccezioni di nullità dell’atto di citazione.	
	Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di nullità dell’atto di	
	citazione ex art. 51, c.g.c., prospettata dalla difesa del convenuto Lovato	
	Carlo. L’eccezione è infondata e va respinta.	
	Le indagini della Procura contabile sono state avviate sulla base di una prima	
	informativa della Guardia di Finanza – Compagnia di Schio (prot.	
	0346702/2022, del 20.09.2002, doc. 1, atto di citazione), delegata dalla	
	Procura della Repubblica di Vicenza ad effettuare accertamenti su un esposto	
	del sindaco <i>pro tempore</i> del Comune di Schio. Sia dall’esposto che	
	dall’informativa era evincibile una notizia di danno sufficientemente specifica	
	e concreta ai sensi dell’art. 51 c.g.c., in quanto non riferibile ad una pluralità	
	indifferenziata di fatti, ma obiettivamente attinente alla realtà e non a mere	
	ipotesi o supposizioni (<i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. II Appello, sent. n.	
	51/2023). A fronte di tale notizia, il P.M. ha poi adottato i decreti istruttori nn.	
	18	

	48/2023, 457/2023, 635/2023, 718/2023, nonché la delega istruttoria conferita	
	alla Guardia di Finanza – Compagnia di Schio (n. 218/2023). In seguito a tale	
	attività istruttoria, è stata acquisita la corposa documentazione allegata all’atto	
	di citazione, cosicché risulta egualmente infondata l’eccepita carenza di	
	autonoma indagine svolta dal P.M. che, nondimeno, non è prevista quale causa	
	di nullità dell’atto di citazione, stante la tassatività dei motivi di nullità	
	dell’atto introduttivo del giudizio (art. 44 c.g.c. analogamente all’ art. 156	
	c.p.c.). Va infine respinta, l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per	
	l’omesso riferimento alle deduzioni contenute nell’invito a dedurre, poiché	
	tale omissione non è sanzionata a pena di inammissibilità o di nullità, ai sensi	
	degli artt. 67 c.5, 86 cc. 3 e 6, 87 (<i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. III Appello,	
	sent. n. 348/2021). Le predette norme non prevedono, infatti, la nullità o	
	l’inammissibilità per omessa motivazione sulle deduzioni difensive svolte	
	dagli interessati in fase istruttoria.	
	III. Istanze istruttorie.	
	Il Collegio ritiene altresì di non accogliere, sempre in via preliminare, le	
	istanze prospettate dai convenuti volte all’acquisizione di una consulenza	
	tecnica ai sensi degli artt. 23 e 97 c.g.c. (formulate dalla difesa dei convenuti	
	Pendin, Benincà, Bardelli) e all’escussione di testi (prospettate dalla difesa dei	
	convenuti Pendin e Benincà), atteso che le dedotte prove non appaiono	
	rilevanti ai fini del decidere e tenuto conto del materiale indiziario e probatorio	
	contenuto nel fascicolo processuale (anche grazie alle allegazioni delle	
	difese), che appare più che sufficiente ai fini di un’avveduta decisione.	
	IV. Prescrizione dell’azione risarcitoria.	
	Venendo al merito, va accolta innanzitutto, in via preliminare, l’eccezione di	

	prescrizione prospettata dal patrocinio dei convenuti Benincà Giovanni,	
	Pendin Daniela, Bardelli Diego, Ferrasin Riccardo.	
	Dal complesso degli atti di causa non è evincibile, infatti, l'ipotizzato	
	occultamento doloso del danno configurato dalla Procura, in quanto, come	
	dedotto dal patrocinio dei convenuti, la questione relativa alla determinazione	
	delle tariffe, da cui sarebbe derivato il pregiudizio per gli enti soci, era	
	conoscibile dai soci fin dal 30 novembre 2011. In tale data, la Regione Veneto	
	rilasciava ad AVA la prima autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA),	
	ove era prevista al punto 1.1. la determinazione della tariffa ai sensi ai sensi	
	dell'art. 36 l.r. n. 3/2000 e sullo specifico punto, dopo pochi mesi, nel 2012,	
	si registrano le prime interlocuzioni tra AVA e la Regione, come risulta dal	
	verbale del consiglio di Amministrazione di AVA del 17 maggio 2012 (sub.	
	allegato del doc. 5 dell'atto di citazione, nonché doc. 9).	
	Quanto alle ipotizzate conseguenze dannose derivanti dalla	
	autodeterminazione della tariffa e consistite, secondo la Procura, in un danno	
	erariale costituito dalla <i>“misura dei costi operativi e industriali di gestione</i>	
	<i>dell'impianto, ribaltato sui Comuni soci attraverso il PEF della Tari”</i> nonché	
	<i>“dai minori dividendi ripartiti tra i Comuni soci”</i> , il Collegio ritiene che le	
	stesse erano egualmente conoscibili dai Comuni sia in sede di stipula del	
	contratto di servizio tra ciascun ente ed AVA, preceduta peraltro sia	
	dall'approvazione dello schema di contratto di servizio da parte	
	dell'Assemblea dei soci in data 3.12.2010 (all. O, memoria dei convenuti	
	Pendin e Benincà), sia in sede di approvazione da parte dei Consigli comunali	
	dei PEF e delle Tariffe. Inoltre, come dedotto dalle difese di tutti i convenuti,	
	la politica tariffaria, l'entità e la provenienza degli utili, la distribuzione dei	
	20	

	dividendi erano chiaramente esposti nei bilanci e nelle relazioni agli stessi	
	allegati.	
	In particolare, come sottolineato nelle memorie difensive dei convenuti, i	
	bilanci consuntivi approvati dai Soci nell'Assemblea di AVA riportano	
	dettagliatamente i ricavi per area di <i>business</i> e, quindi, anche i ricavi derivanti	
	dal conferimento dei rifiuti nel termovalorizzatore ed, inoltre, danno	
	rappresentazione dei quantitativi di rifiuti conferiti annualmente nell'impianto	
	di Schio, distinti per natura (urbani o speciali) e provenienza (cfr. pp. 21 ss.	
	del bilancio 2019; pp. 20 ss. del bilancio 2018; pp. 59 ss. del bilancio 2017;	
	pp. 66 ss. del bilancio 2016; pp. 100 ss. del bilancio 2015; pp. 74 ss. bilancio	
	2014; pp. 73 ss. bilancio 2013; pp. 71 ss bilancio 2012; pp. 86 ss. del bilancio	
	2011). Va, inoltre, evidenziato che annualmente, in vista dell'approvazione del	
	bilancio, veniva depositata agli atti dell'Assemblea e illustrata ai Soci la	
	presentazione sull'andamento della composizione del fatturato per ciascuna	
	area di <i>business</i> , e quindi anche per l'area termovalorizzazione, nonché la	
	quantità dei rifiuti urbani dei Comuni Soci avviati alla termovalorizzazione e	
	la quantità totale dei rifiuti trattati nel termovalorizzatore. Tali presentazioni	
	venivano anche trasmesse ai Soci, come risulta dai messaggi di posta	
	elettronica certificata del 1° luglio 2015 (relativamente al bilancio 2014), del	
	9 maggio 2017 (relativamente al bilancio 2016), del 15 maggio 2019	
	(relativamente al bilancio 2018). A settembre 2014, il Presidente di AVA	
	convocava in riunione i Sindaci per la presentazione delle attività e, nel corso	
	della riunione (tenuta in data 11 settembre 2014), veniva tra l'altro illustrata la	
	politica tariffaria della Società. Il 16 settembre 2014 il documento presentato	
	nella riunione veniva anche trasmesso ai Comuni Soci a mezzo posta	
	21	

	elettronica certificata. La predetta documentazione faceva seguito a quanto già	
	oggetto della seduta dell'Assemblea dei Soci del 10 dicembre 2013, ove il	
	Presidente, tra l'altro, riferiva della fissazione, in 109 euro/tonnellata, della	
	tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto di incenerimento	
	nell'anno 2014. Anche la presentazione del bilancio 2014, illustrata	
	nell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2015 e agli atti dell'Assemblea stessa,	
	esplicitava la politica tariffaria e i costi del servizio. Infine, dallo stesso	
	verbale di sommarie informazioni del 16 marzo 2022, si evince che l'autore	
	dell'esposto, Sindaco <i>pro tempore</i> del Comune di Schio, ha dichiarato che la	
	questione delle tariffe al cancello era stata oggetto di dibattito nelle assemblee	
	straordinarie dei soci, il che escluderebbe <i>a fortiori</i> l'occultamento doloso	
	(doc. 1, sub all. 14, atto di citazione). In considerazione di ciò, la gestione	
	della Società e del termovalorizzatore, così come la politica tariffaria e le	
	questioni alla stessa correlate erano agevolmente conoscibili da parte degli	
	enti soci, i quali avrebbero altresì potuto (ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di	
	AVA) consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione e	
	presentare all'Organo amministrativo ulteriori richieste di chiarimento, ferme	
	restando le prerogative del controllo analogo congiunto disciplinate dallo	
	Statuto.	
	Non essendo stata fornita in atti idonea prova dell'occultamento doloso circa	
	le modalità di determinazione delle tariffe e delle ipotizzate conseguenze	
	dannose, il Collegio ritiene dunque di accogliere le eccezioni sollevate dai	
	convenuti Benincà Giovanni, Pendin Daniela, Bardelli Diego, Ferrasin	
	Riccardo circa l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria per le poste	
	di danno ipoteticamente maturate nel quinquennio precedente alla notifica	
	22	

dell'invito a dedurre (avvenuta in data 14.11.2023).

V. La prova della sussistenza del danno.

Quanto all'ipotizzato danno non coperto dal termine prescrizionale e quantificato dalla medesima Procura in euro 638.766,4, il Collegio ritiene di poter fare applicazione, nel presente giudizio, del principio della ragione più liquida, secondo cui può essere pronunciata una sentenza sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che non sia stata fornita né sia evincibile dagli atti di causa la prova del presunto pregiudizio arrecato agli enti pubblici soci, per come prospettato dal Requirente.

In particolare, non sussiste in atti alcun elemento indiziario da cui possa desumersi che la tariffa "autodeterminata", in violazione della normativa in materia, fosse insufficiente a coprire i costi operativi (pag. 12, atto di citazione) e/o a remunerare il capitale investito dai Comuni soci (pag. 51, atto di citazione). Né vi è in atti alcun elemento indiziario da cui si possa evincere che il prezzo di conferimento dei rifiuti solidi urbani nell'impianto abbia "favorito i conferenti privati a scapito di quelli pubblici" e che quindi si sia risolto in un danno da minori ingressi derivanti dal conferimento rifiuti anche con ingiusto vantaggio patrimoniale dei conferenti privati (pag. 7, atto di citazione).

Quanto ai presunti maggiori costi operativi, sostenuti dagli enti soci in base ai

	urbani si sarebbe registrato, da un lato la medesima entità nei conferimenti e,	
	dall’altro, un incremento degli utili, quantificato dalla Procura, confrontando	
	la tariffa praticata, di anno in anno, da AVA per il conferimento dei rifiuti	
	urbani nell'impianto di Schio e quelle praticate, nella medesima Regione,	
	nell'impianto di Padova e (per gli anni 2012/2014) nell'impianto di Fusina.	
	Secondo quanto prospettato dalla Procura, infatti, l’unico effetto che si	
	sarebbe potuto registrare (comunque non sufficientemente provato) è che, a	
	fronte di PEF che evidenziassero maggiori costi operativi per il conferimento	
	di rifiuti urbani e quindi la necessità di un incremento della tariffa da praticare	
	per il conferimento di tali rifiuti, i Comuni soci si sarebbero dovuti	
	determinare all’incremento della TARI poiché, come evidenziato dalla	
	Procura <i>“il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono</i>	
	<i>essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione</i>	
	<i>delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a</i>	
	<i>determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime</i>	
	<i>si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite</i>	
	<i>soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti</i>	
	<i>utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere)”</i>	
	(pag. 52 dell’atto di citazione).	
	In relazione, poi, all’ipotizzato danno da mancati ricavi che avrebbe	
	danneggiato i soci pubblici a vantaggio di conferenti privati, la difesa dei	
	convenuti Pendin e Benincà ha sottolineato come il conferimento dei rifiuti	
	urbani e assimilati nel termovalorizzatore di Schio venisse effettuato	
	pressoché per la totalità da enti pubblici o imprese pubbliche e non già da	
	privati (all. V, cit. memoria), emergendo dagli stessi bilanci di esercizio che i	
	25	

	conferimenti dei rifiuti urbani nel termovalorizzatore di Schio venivano	
	eseguiti: a) per il bacino VI , da AIM spa società interamente partecipata dal	
	Comune di Vicenza; b) per il bacino VI 2 e VI 4, dalla stessa AVA S.r.l. su	
	incarico dei comuni soci e dell'Unione Montana Spettabile Reggenza Dei 7	
	Comuni, parimenti socio AVA; c) per il bacino VI 3, da Agno Chiamo	
	Ambiente ACA S.r.l., società <i>in house</i> di 22 comuni della provincia di	
	Vicenza; d) per il bacino VI 5 da ETRA spa, società <i>in house</i> di numerosi	
	comuni delle province di Vicenza e di Padova oltre che da alcuni comuni	
	direttamente; e) per il Comune di Este, da SESA spa il cui socio di	
	maggioranza è appunto il Comune di Este; f) per i Comuni soci (Altavilla	
	Vicentina, Bressanvido, Bolzano Vicentino, Caldogno, Camisano Vicentino,	
	Castegnero, Dueville, Grisignano Di Zocco, Grumolo Delle Abbadesse, Isola	
	Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella,	
	Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo e Torri Di Quartesolo),	
	dalla società <i>in house</i> Soraris spa; g) per i comuni della provincia di Rovigo,	
	dalla società <i>in house</i> Ecoambiente S.r.l..	
	Va, altresì, rilevato che, come risulta dagli atti, i soli rifiuti conferiti da privati,	
	quali rifiuti speciali, non sono e non erano oggetto della Tariffa di	
	conferimento, rappresentavano quantità residuali rispetto ai rifiuti urbani e,	
	per essi, AVA stabiliva annualmente una tariffa decisamente superiore alla	
	Tariffa di conferimento dei rifiuti urbani tuttora non soggetta a	
	regolamentazione.	
	Quanto al danno derivante da presunti minori dividendi, la stessa Procura	
	ammette che le tariffe autodeterminate da AVA hanno consentito la	
	produzione di utili e la distribuzione di dividendi, limitandosi a rilevare che la	
	26	

	tariffa ai sensi dell'art. 36, cit. L.R., avrebbe dovuto essere superiore, come	
	sarebbe evidente dal confronto con gli altri impianti aventi sede in Regione.	
	Tuttavia, anche a voler prescindere dalle differenze strutturali tra i vari	
	impianti oggetto di confronto - che potrebbero influire sia sui costi operativi	
	sia sulla politica tariffaria - il danno da minori dividendi non può essere	
	desunto esclusivamente dall'entità delle tariffe praticate per i rifiuti solidi	
	urbani e dunque dai presunti minori utili, poiché la distribuzione dei dividendi	
	agli azionisti dipende dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea	
	ordinaria della società e dalla delibera di distribuzione degli utili. Va peraltro	
	evidenziato come la remunerazione degli azionisti mediante il dividendo non	
	si configuri quale diritto dei soci, sino a che non sia intervenuta una decisione	
	assembleare circa la destinazione dell'utile stesso a dividendo. In proposito,	
	non vi è alcun elemento indiziario in atti da cui sia desumibile una condotta	
	antigiuridica o contraria a correttezza e/o buona fede dei convenuti volta a	
	incidere sulla determinazione, formata regolarmente nella collegialità	
	assembleare, dell' <i>an</i> e del <i>quantum</i> della distribuzione dei dividendi, potendo	
	l'assemblea legittimamente accantonare gli utili e/o destinarli ad aumento di	
	capitale. A fronte delle contestazioni della Procura, è stato inoltre allegato e	
	comprovato dai convenuti che dalle delibere dell'Assemblea recanti	
	l'approvazione dei bilanci della Società emergeva, in ciascuno degli anni	
	oggetto del presente procedimento, l'attribuzione di dividendi ai soci. In	
	particolare: - la delibera del 17 maggio 2013 dà atto di un risultato di esercizio	
	2012 pari a euro 512.075,00 e dispone la distribuzione ai soci di un dividendo	
	pari a euro 243.235, 63; - la delibera del 29 aprile 2014 dà atto di un risultato	
	di esercizio 2013 pari a euro 351.046,00 e dispone la distribuzione ai soci di	
	27	

un dividendo pari a euro 166.746,85; - la delibera del 30 giugno 2015 dà atto di un risultato di esercizio 2014 pari a euro 1.122.905,00 e dispone la distribuzione ai soci di un dividendo pari a euro 533.379,88; - la delibera del 16 giugno 2016 dà atto di un risultato di esercizio 2015 pari a euro 849.895,00 e dispone la distribuzione ai soci di un dividendo pari a euro 424.947,50; - la delibera del 4 maggio 2017 dà atto di un risultato di esercizio 2016 pari a euro 1.030.079,00 e dispone la distribuzione ai soci di un dividendo pari a euro 515.039,50; - la delibera del 26 giugno 2018 dà atto di un risultato di esercizio 2017 pari a euro 1.064.036.,00 e dispone la distribuzione ai soci di un dividendo pari a euro 744.825,20; - la delibera del 7 maggio 2019 dà atto di un risultato di esercizio 2018 pari a euro 1.216.633,00 e dispone la distribuzione ai Soci di un dividendo pari a euro 608.331,50; - la delibera del 29 luglio 2020 dà atto di un risultato di esercizio 2019 pari a euro 1.430.267,00 e dispone la distribuzione ai Soci di un dividendo pari a euro 1.000.000,00.

Le medesime delibere hanno destinato gran parte dell'utile non distribuito ai soci al "*fondo rinnovo impianti*" (cfr., tra gli altri, pag. 40-41, memoria del convenuto Lovato, pag. 20-21, memoria del convenuto Ferrasin; pag. 26-27, memoria dei convenuti Pendin e Benincà). Da ciò emergerebbe, secondo le difese di tutti i convenuti, l'economicità della gestione della società AVA, confermata anche dalla Relazione predisposta dal Responsabile dei Servizi amministrativi di AVA (doc. 12, all. memoria del convenuto Ferrasin).

Quest'ultima è riferita agli ultimi due anni oggetto di contestazione (2018 e 2019), ma esprimerebbe il metodo seguito anche negli anni precedenti e quindi confermerebbe che la tariffa di conferimento non era antieconomica e garantiva l'equilibrio economico-finanziario della gestione. La Relazione

	conclude infatti affermando che “l’area impianto di termovalorizzazione	
	risulta in equilibrio economico nell’esercizio 2018, con un margine positivo	
	(ante imposte) pari a 1,323 mln di euro” e che “l’area Impianto di	
	termovalorizzazione risulta in equilibrio economico nell’esercizio 2019, con	
	un margine positivo (ante imposte) pari a 1,870 mln di euro”.	
	Ritiene pertanto il Collegio che, anche a fronte delle puntuali deduzioni	
	difensive – le quali non sono state oggetto di replica da parte del Requirente -	
	non vi siano in atti elementi indiziari e probatori sufficienti a comprovare la	
	sussistenza degli ipotizzati danni che sarebbero stati cagionati agli enti soci.	
	V. Assoluzione dei convenuti.	
	Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea non può trovare accoglimento	
	e i convenuti devono essere assolti con assorbimento delle ulteriori questioni	
	sollevate dalle parti, per il principio della ragione più liquida.	
	VI. Spese di lite.	
	Nulla è dovuto per le spese del giudizio, stante la natura di parte in senso solo	
	formale della Procura regionale della Corte dei conti.	
	Le spese di lite - considerati il valore della causa, l’attività defensionale,	
	l’accoglimento parziale delle eccezioni preliminari – vengono liquidate, in	
	favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 6.000,00, oltre spese	
	generali, IVA e CPA, ponendole a carico, in parti uguali, sulle	
	amministrazioni individuate dalla Procura quali presuntivamente danneggiate	
	(Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo	
	del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo,	
	Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina,	
	Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza	
	29	

	del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico,	
	Villaverla, Zanè, Zugliano, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	Comuni).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, disattesa	
	ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando	
	nei termini di cui in motivazione:	
	- dichiara ammissibile l’intervento <i>ad adiuvandum</i> del Comune di Schio;	
	- respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, prospettata dalla difesa	
	dei convenuti Benincà Giovanni e Pendin Daniela;	
	- respinge le istanze istruttorie prospettate dal patrocinio dei convenuti Pendin	
	Daniela, Benincà Giovanni e Bardelli Diego;	
	- accoglie l’eccezione di prescrizione prospettata dal patrocinio dei convenuti	
	Benincà Giovanni, Pendin Daniela, Bardelli Diego, Ferrasin Riccardo;	
	- assolve i convenuti in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.	
	Le spese legali seguono la soccombenza (art. 31, c. 2, c.g.c.) e sono liquidate:	
	in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 6.000,00, oltre spese	
	generali, IVA e CPA, ponendole a carico, in parti uguali, sulle	
	amministrazioni individuate dalla Procura quali presuntivamente danneggiate	
	(Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo	
	del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo,	
	Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina,	
	Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza	
	del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico,	
	Villaverla, Zanè, Zugliano, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	30	

